



Prefettura di Alessandria - Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n° 4721/2020/Gab.

Alessandria, 9 marzo 2020

Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni della provincia
LORO SEDI

Ai Sig.ri Vicesindaci dei Comuni di
ROCCAGRIMALDA e VOLPEDO

Ai Sig. Commissario Straordinario del Comune di
GAVI LIGURE

Ai Sig.ri Commissari Prefettizi dei Comuni di
FRASSINELLO MONFERRATO e MONCESTINO

Ai Sig.ri Presidenti delle Unioni dei Comuni della
provincia
LORO SEDI

E p.c.

Ai Sig. Questore di
ALESSANDRIA

Ai Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di
ALESSANDRIA

Ai Sig. Comandante Provinciale della Guardia di
Finanza di
ALESSANDRIA

Ai Sig. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di
ALESSANDRIA

Ai Sig. Presidente della Provincia di
ALESSANDRIA

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con il d.P.C.M. 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 dell'8 marzo 2020, sono state ridefinite le misure che, in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, devono essere adottate per contenere la diffusione del virus COVID-19.

Nelle more della definizione di più puntuali indicazioni in merito alle modalità di attuazione di dette misure, all'esito del confronto in atto in sede di



Prefettura di Alessandria - Ufficio Territoriale del Governo

Comitato tecnico-scientifico e Comitato Operativo, il Ministero dell'Interno ha ritenuto opportuno fornire le prime indicazioni su alcune disposizioni del citato provvedimento.

Il provvedimento sostituisce integralmente le disposizioni recate dai precedenti d.P.C.M. del 1° e del 4 marzo che cessano, dunque, di trovare applicazione e introduce misure che sono efficaci, salve diverse disposizioni nelle stesse contenute, fino al 3 aprile 2020.

Più in dettaglio, l'art. 1 del nuovo d.P.C.M. prevede la creazione di un'area unica, comprendente il territorio della Regione Lombardia e di altre 14 Province (cinque dell'Emilia-Romagna, cinque del Piemonte tra cui la nostra provincia, tre del Veneto e una delle Marche).

Nell'ambito di tale area - che sostituisce le "zone rosse" attivate sulla base dei cennati decreti del 1° e del 4 marzo -viene prevista l'applicazione di **misure rafforzate di contenimento dell'infezione** alla luce della dinamica epidemiologica sviluppatasi in questi ultimi giorni.

Nel contempo, l'art. 2 del provvedimento prevede la rideterminazione delle misure di contrasto dell'epidemia, soggette a uniforme applicazione sul resto del territorio nazionale.

Il citato provvedimento, nel ribadire l'attribuzione ai Prefetti, territorialmente competenti, del monitoraggio sull'attuazione delle misure di contenimento adottate dalle varie Amministrazioni interessate, ha previsto che gli stessi assicurino l'esecuzione delle misure di cui all'art. 1, nei territori in cui, come la nostra provincia, siano previste misure rafforzate di contenimento dell'infezione.

E' altresì previsto che, per lo svolgimento delle predette attività, il Prefetto - ove ne ricorra la necessità - si avvale delle Forze di polizia, con il concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché di personale delle Forze Armate.

Al riguardo, occorre in primo luogo evidenziare come, per la concreta attuazione delle suddette prescrizioni, sia indispensabile far leva, innanzitutto, **sul senso di responsabilità dei singoli cittadini**, ai quali andrà rivolta una puntuale attività di comunicazione istituzionale da parte di tutte le Autorità competenti, con particolare riferimento ai Sindaci che costituiscono il principale e primario punto di riferimento per la popolazione.

Si fa riferimento, in particolare, alla previsione di cui alla lett. a) del comma 1 del citato articolo 1 che, nelle aree "a contenimento rafforzato", prescrive di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori in questione, nonché all'interno dei medesimi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute.

Al riguardo, attesa l'ampia estensione geografica delle aree interessate, nonché l'elevato numero dei potenziali destinatari dell'applicazione delle misure in questione, la previsione normativa in esame



Prefettura di Alessandria - Ufficio Territoriale del Governo

non contempla l'adozione di procedure di autorizzazione preventiva agli spostamenti.

Verranno pertanto effettuate specifiche attività di vigilanza sull'osservanza delle cennate prescrizioni, anche ai fini della verifica della rispondenza delle motivazioni addotte dagli interessati ai presupposti indicati dalla disposizione sopra citata.

Rileveranno, in proposito, elementi documentali comprovanti l'effettiva sussistenza di **esigenze lavorative**, anche non indifferibili, a condizione naturalmente che l'attività lavorativa o professionale dell'interessato non rientri tra quelle sospese ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nei diversi provvedimenti emanati per far fronte alla diffusione del COVID-19 (come, ad esempio, i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche di cui all'art. 1, comma 1 lett. h) del d.P.C.M.), ovvero di **situazioni di necessità** che, in sostanza, devono essere identificate in quelle ipotesi in cui lo spostamento è preordinato allo svolgimento di un'attività indispensabile per tutelare un diritto primario non altrimenti efficacemente tutelabili; o **motivi di salute** che si devono identificare in quei casi in cui l'interessato deve spostarsi per sottoporsi a terapie o cure mediche non effettuabili nel comune di residenza o di domicilio.

Si soggiunge che, nell'attività di controllo sarà posta particolare attenzione al fine di garantire lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, fatto salvo quanto previsto relativamente all'istruzione, attività già sospesa dal d.P.C.M. in oggetto.

Premesso che viene, comunque, fatto salvo il diritto al rientro nel territorio del comune di residenza, di domicilio o di dimora degli interessati, va qui evidenziato che **l'onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull'interessato**.

Nella logica di responsabilizzazione dei singoli, cui si è fatto sopra cenno, si ritiene che tale onere potrà essere assolto producendo un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione dei moduli appositamente predisposti in dotazione agli operatori delle Forze di polizia e della Forza pubblica. La veridicità delle autodichiarazioni potrà essere verificata ex post.

Stante comunque il richiamato senso di responsabilità dei singoli cittadini, si osserva che il mancato rispetto degli obblighi di cui al citato provvedimento, è assistito dalla sanzione prevista dall'art. 650 c.p., per l'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, qualora naturalmente il fatto non concretizzi più grave reato, quali le ipotesi previste dall'art. 452 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica).

Si ricorda inoltre che il quadro delle misure afferenti alla mobilità è completato dalla previsione del comma 1, lett. b), che si estrinseca in una forte raccomandazione a rimanere presso il proprio domicilio e a limitare al



Prefettura di Alessandria - Ufficio Territoriale del Governo

massimo i contatti sociali rivolta a coloro che presentano sintomi da infezione respiratoria e rialzo della temperatura corporea maggiore di 37.5° gradi C. L'inosservanza di tale raccomandazione può arrivare a configurare l'elemento materiale di reati contro la salute pubblica.

Si aggiunge infine, per completezza, che il comma 1, lett. c) stabilisce un "divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus".

Si confida nella consueta fattiva collaborazione delle SS.LL.

IL VICEPREFETTO VICARIO in s.v.

(Ponta)